



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019

L'anno **2019**, addì **ventotto**, del mese di **Marzo** dalle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **straordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>BUSSETTI GIULIA</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>TAVAN ENRICO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SALZONE FULVIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BOASSA SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>NEGRINO CAROLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PONTI FRANCESCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REVIGLIO ARNALDO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MARCECA BALDASSARE</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FALCHERO SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CALLEGARI TATJANA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 17 Assenti: 0

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Giulia Bussetti.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IMPOSTA UNICA COMUNALE. ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019

Relaziona il Segretario Generale Dr. Sigot.

Seguono interventi, risposte e repliche dei Consiglieri Spanò, Picciotto, Segretario Generale Dr. Sigot e Sindaco.

Al termine degli interventi la Presidente del C.C. chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 20 del 18/03/2019 redatta dall'Area Economico Finanziaria - Settore Tributi, che approva il regolamento avente l'oggetto sopra riportato.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 90 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021 e n. 89 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2019/2020/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 21/6/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della votazione:

Presenti	n. 17
Astenuti	n. 1 (la Consigliera Callegari)
Votanti	n. 16
Favorevoli	n. 13 (i Consiglieri di maggioranza e il Consigliere di opposizione Roccotelli)
Contrari	n. 3 (i Consiglieri di opposizione Spanò, Falchero e Picciotto)

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria - Settore Tributi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 13 voti favorevoli (i Consiglieri di maggioranza e il Consigliere di opposizione Roccotelli) e 3 voti contrari (i Consiglieri di opposizione Spanò, Falchero e Picciotto) su 17 presenti, 1 astenuto (la Consigliera Callegari) e 16 votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

/ep

## Area Economico Finanziaria / Tributi

*Proposta N. 20 del 18/03/2019*

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE. ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019

Su richiesta del Sindaco, Andrea ARCHINA',

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 89 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, unitamente al programma degli investimenti per il medesimo periodo;

- con deliberazione consiliare n. 90 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019;

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

- in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha disposto l'istituzione dell'**Imposta**

**unica comunale** (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- si ritiene opportuno procedere, con una sola deliberazione, all'approvazione delle aliquote e delle tariffe applicabili, nel 2019, nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
- anche nell'intento di meglio definirne l'applicabilità in relazione alle singole tipologie, si ritiene procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nei seguenti termini:

#### *ALIQUOTE IMU 2019*

| <i>Tipologia imponibile</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Aliquota</i>                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati                                                                                                                                                                                                                                                      | Escluse dall'IMU                                                     |
| <b>Unità immobiliari ad uso abitativo, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati, locate, o in comproprietà, in comodato d'uso o qualunque altra forma di contratto scritto o comunque in uso, da parte del soggetto passivo d'imposta, comprovato congiuntamente dall'esistenza di utenza elettrica e da iscrizione alla tassa rifiuti</b> | Aliquota ordinaria del<br>9,60 per mille                             |
| Abitazioni principali di cui alle categ. Catastali A1 –A8 e A9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,50 per mille                                                       |
| Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,10 per mille                                                       |
| Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risiede nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati                                                                                                                                                                                            | 8,10 per mille                                                       |
| Immobili di cui alla Cat. catastale A(solo abitazioni) non locati e non utilizzati <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,60 per mille                                                      |
| Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato) |
| Immobili di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)  |
| Altri immobili (Terreni edificabili e agricoli non esenti – Unità immobiliari di Categoria A10 e non compresi nelle casistiche sopra indicate )                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,60 per mille                                                       |

- con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- si ritiene necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare come da successiva tabella, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019:

| <b>Servizi indivisibili</b> | <b>Costi</b> |
|-----------------------------|--------------|
| Illuminazione pubblica      | € 38.000,00  |

- in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune;

- nei termini fissati per l'approvazione del bilancio 2019, si ritiene di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, sulla base dei seguenti parametri, già vigenti negli esercizi precedenti:

|                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ad eccezione di quelle già soggette all'I.M.U. (Cat- A1-A8-A9) | Escluse dalla TASI |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati                                                                                                                                                                    | Non applicata      |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D                                                                                                                                                             | Non applicata      |
| Aliquota per le aree edificabili                                                                                                                                                                           | Non applicata      |
| Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Immobili merce)                       | 1,00 per mille     |

- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1093, L. 145/2018 ha previsto la proroga, per il 2019, delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 che, tra l'altro, stabiliva che al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 –

2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- a decorrere dai piani finanziari 2018 risulta applicabile anche la norma dettata dall'art. 1, comma 653 della l. 147/2013, in base alla quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

- tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29/12/2016, che ha tra l'altro fornito le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo degli stessi inerenti il servizio rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, costo che, in molti casi, risulta inferiore ai costi effettivi risultanti dai piani finanziari degli Enti;

- tenuto conto di quanto citato, nelle more dell'esecuzione della bonifica della banca dati, della definizione delle azioni già eseguite (cippatura dei cassonetti) e delle nuove azioni da intraprendere da parte del gestore del servizio, ACSEL spa, e dell'ottimizzazione dell'uso dell'applicativo in uso per le simulazioni tariffarie di tipo puntuale, si ritiene opportuno procedere, come da bilancio 2019-2012 approvato, alla conferma delle vigenti tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 149 del 19.12.2017, che consentono la copertura integrale dei costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2019, come approvato dall'Assemblea Consortile del C.A.D.O.S. con deliberazione n. 2 in data 19/2/2019;

- in relazione a quanto stabilito in merito alle modalità di riscossione della I.U.C. dal comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014, si ritiene opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi:

|             |         |              |
|-------------|---------|--------------|
| <b>IMU</b>  | Acconto | 16 giugno    |
|             | Saldo   | 16 dicembre  |
| <b>TASI</b> | Acconto | 16 giugno    |
|             | Saldo   | 16 dicembre  |
| <b>TARI</b> | 1^ Rata | 31 luglio    |
|             | 2^ Rata | 30 settembre |
|             | 3^ Rata | 30 novembre  |

Visti i citati vigenti regolamenti comunali per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) e della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

## **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1) Di adottare, con efficacia dal 1° gennaio 2019 e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti determinazioni in merito all'Imposta unica comunale:

### **- Imposta municipale propria (IMU) anno 2019**

a) conferma aliquote nei seguenti termini:

#### ALIQUOTE 2019

| <i>Tipologia imponibile</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Aliquota</i>                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati                                                                                                                                                                                                                                                                            | Escluse dall'IMU                                                     |
| <b>Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ed immobili equiparati, locate, o in comproprietà, in comodato d'uso o qualunque altra forma di contratto scritto o comunque in uso, da parte del soggetto passivo d'imposta, comprovato congiuntamente dall'esistenza di utenza elettrica e da iscrizione alla tassa rifiuti</b> | Aliquota ordinaria del 9,60 per mille                                |
| Abitazioni principali di cui alle categ. Catastali A1 –A8 e A9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,50 per mille                                                       |
| Immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti nei limiti di cui all'art. 14 del Regolamento I.M.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,10 per mille                                                       |
| Immobili nel massimo di uno di cat. Catastale A e uno di cat. Catastale C, posseduti da cittadino che per documentati motivi di lavoro non risiede nel territorio del Comune, a condizione che non risultino locati                                                                                                                                                                                                                  | 8,10 per mille                                                       |
| Immobili di cui alla Cat. catastale A(solo abitazioni) non locati e non utilizzati <i>per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, anche non continuativi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,60 per mille                                                      |
| Immobili di cui alla Cat. catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato) |
| Immobili di categoria D (esclusi i fabbricati rurali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,60 per mille<br>(di cui 7,60 per mille di competenza dello Stato)  |

|                                                                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Altri immobili (Terreni edificabili e agricoli non esenti<br>– Unità immobiliari di Categoria A10 e non compresi<br>nelle casistiche sopra indicate ) | 9,60 per mille |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

b) conferma della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di massimo di € 200,00.

- **Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2019:**

a) conferma aliquote 2017, per le categorie imponibili, aliquote già vigenti dal 2015:

|                                                                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ad eccezione di quelle già soggette all'I.M.U. (Cat- A1-A8-A9) | Esente         |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati                                                                                                                                                                    | Non applicata  |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D                                                                                                                                                             | Non applicata  |
| Aliquota per le aree edificabili                                                                                                                                                                           | Non applicata  |
| Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Immobili merce)                       | 1,00 per mille |

- **Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019:**

a) di confermare per le motivazioni di cui in premessa, le vigenti tariffe di cui al seguente prospetto:

| <u>UTENZE DOMESTICHE</u>                                                                                                                                  |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| (abitazioni private, sottotetti abitabili e simili, box auto, cantine, solai e locali pertinenziali e/o di utilizzo generale a servizio delle abitazioni) |                                |                                       |
| Quota fissa<br>(€/mq/anno)                                                                                                                                | Quota variabile<br>(€/mq/anno) | TARIFFA<br>APPLICABILE<br>(€/mq/anno) |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,74 | 1,10 | 1,84 |
|------|------|------|

| <u>UTENZE NON DOMESTICHE</u>                                                                                                            |                            |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Categorie di attività                                                                                                                   | Quota fissa<br>(€/mq/anno) | Quota variabile<br>(€/mq/anno) | TARIFFA<br>APPLICABILE<br>(€/mq/anno) |
| Biblioteche, scuole, asili nido, scuole private di istruzione primaria e secondaria                                                     | 0,26                       | 0,40                           | 0,66                                  |
| Affittacamere, dormitori, bad & breakfast, locali assimilabili ad abitazioni tipo mense a servizio attività                             | 0,74                       | 1,10                           | 1,84                                  |
| Ospedali, case di cura                                                                                                                  | 0,74                       | 1,10                           | 1,84                                  |
| Musei, associazioni, luoghi di culto, circoli aziendali e ricreativi, impianti sportivi                                                 | 0,80                       | 1,20                           | 2,00                                  |
| Cinematografi, teatri, sale spettacolo studi televisivi e radiofonici, campeggi                                                         | 0,80                       | 1,20                           | 2,00                                  |
| Stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati                                                                                   | 0,80                       | 1,20                           | 2,00                                  |
| Studi medici e veterinari                                                                                                               | 0,80                       | 1,20                           | 2,00                                  |
| Magazzini e depositi di stoccaggio delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali di beni durevoli | 0,80                       | 1,20                           | 2,00                                  |
| Distributori carburanti e stazioni di servizio                                                                                          | 1,05                       | 1,58                           | 2,63                                  |
| Magazzini e depositi di stoccaggio delle attività commerciali di beni deperibili                                                        | 1,34                       | 2,00                           | 3,34                                  |

|                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Collegi, convitti, locali ufficio, spogliatoio e altri locali a servizio delle attività (escluse mense)                                                                                                              | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                                                                                                                                       | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                                                                                                    | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Uffici, agenzie, studi professionali, commerciali, banche ed istituti di credito e assimilati, agenzie di assicurazione, uffici e pertinenze dello Stato, degli enti parastatali, delle aziende autonome dello Stato | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                                                                                                                                                | 1,60 | 2,40 | 4,00 |
| Alberghi senza ristorante, pensionati privati, bar ubicati all'interno di edifici scolastici e/o strutture inerenti attività culturali, sociali, sportive ecc.                                                       | 1,60 | 2,40 | 4,00 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato                                                                                                                      | 1,82 | 2,73 | 4,55 |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli                                                                                                                             | 1,84 | 2,76 | 4,60 |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                                                                                                                                                           | 1,84 | 2,76 | 4,60 |
| Esposizioni, autosaloni                                                                                                                                                                                              | 1,84 | 2,76 | 4,60 |
| Ipermercati di generi misti non deperibili                                                                                                                                                                           | 1,84 | 2,76 | 4,60 |

|                                                                              |                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,22             | 3,34          | 5,56          |
| Plurilicenze alimentari e/o miste                                            | 2,22             | 3,34          | 5,56          |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                       | 2,22             | 3,34          | 5,56          |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                         | 2,46             | 3,70          | 6,16          |
| Attività industriali con capannoni di produzione                             | 2,46             | 3,70          | 6,16          |
| Autorimesse                                                                  | 2,46             | 3,70          | 6,16          |
| Alberghi con ristorante                                                      | 2,66             | 3,99          | 6,65          |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, hamburgherie | 2,66             | 3,99          | 6,65          |
| Bar, caffè, pasticceria- sale giochi e slot-machine                          | 2,66             | 3,99          | 6,65          |
| Discoteche, night club                                                       | 2,66             | 3,99          | 6,65          |
| Banchi di mercato beni durevoli                                              | 0,05<br>(giorno) | 0,07 (giorno) | 0,12 (giorno) |
| Banchi di mercato genere alimentari                                          | 0,06<br>(giorno) | 0,09 (giorno) | 0,15 (giorno) |

2) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
| <b>IMU</b>  | Acconto | 16 giugno   |
|             | Saldo   | 16 dicembre |
| <b>TASI</b> | Acconto | 16 giugno   |
|             | Saldo   | 16 dicembre |
|             | 1^ Rata | 31 luglio   |

|             |                     |              |
|-------------|---------------------|--------------|
| <b>TARI</b> | 2 <sup>^</sup> Rata | 30 settembre |
|             | 3 <sup>^</sup> Rata | 30 novembre  |

3) di dare atto che tali aliquote e tariffe approvate entro il termine del 31/3/2019, al momento previsto a livello nazionale quale termine ultimo di approvazione del bilancio per il periodo 2019/2021, decorreranno dal 1° gennaio 2019 e salvo diversa previsione, saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5) Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>o</sup> comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 19 marzo 2019

il Direttore dell'Area  
ROSSATO VANNA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Giulia Bussetti  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*